



COMUNE DI OFFANENGO

**REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DELLA
VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI ISEE**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 58 del 29.11.2012

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e definizioni
- Art. 2 – Riferimenti normativi
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 - Tipologia dei controlli
- Art. 5 - Procedimento per estrazione del campione
- Art. 6 – Modalità di effettuazione dei controlli
- Art. 7 – Errori sanabili e imprecisioni
- Art. 8 – False dichiarazioni o attestazioni
- Art. 9 – Norme Finali di rinvio

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento individua le misure organizzative per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (D.S.U.) presentate al Comune di Offanengo.
2. Si intende per D.S.U. la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
3. L'accertamento riguarda esclusivamente le dichiarazioni rese per prestazioni relative sia a benefici nella diretta responsabilità degli enti locali, sia a prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regione e altri) la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni.
4. Responsabile dei controlli è il responsabile del procedimento per il quale è richiesta la Dichiarazione Unica Sostitutiva (D.S.U.).

Art. 2 – Riferimenti normativi

1. Le disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni normative:
 - articolo 4, comma 7, del D.Legs. n. 109/98, il quale recita che gli Enti erogatori controllano singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;
 - artt. 43, 71 e 72 del DPR 28/12/2000 n. 445, che definiscono il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
 - circolare n. prot. 393000 dell'11/7/2002 del Comando generale della Guardia di Finanza.

Art. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate dai diversi enti preposti, attraverso un'efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche autodichiarate dagli utenti.

Art. 4 – Tipologia dei controlli

1. Al controllo delle dichiarazioni sostitutive contenenti dati e informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, correlate alla presentazione di domande tese ad ottenere prestazioni o servizi agevolati, si procederà secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) controlli a campione su una percentuale di domande pervenute ed attinenti al singolo servizio e/o prestazione agevolata – si procederà ad effettuare a campione nella misura del 20% (con arrotondamento all'unità superiore nel caso di numero decimale) delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione pervenute nel periodo considerato (che si assume sia il singolo esercizio finanziario).
 - b) Controlli puntuali e mirati sulle singole domande, anche al momento della presentazione o in corso di istruttoria, si procederà ad effettuare tali controlli qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente, e segnatamente qualora le dichiarazioni risultino:
 - Palesemente inattendibili;

- Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
- Contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
- Illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – Procedimento per l'estrazione del campione

1. La scelta delle D.S.U. da sottoporre a controllo a campione viene effettuata mediante sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura, procedendo nel modo seguente:
 - Predisposizione di un elenco di domande secondo il numero di protocollo per ciascun tipo di procedimento;
 - Individuazione del numero totale delle pratiche da controllare effettuando il calcolo sulla base percentuale stabilita dall'articolo 4 lettera a) del presente Regolamento;
 - Predisposizione di bigliettini indicanti i numeri di protocollo delle pratiche da sottoporre a controllo;
 - Conseguente estrazione;
 - Redazione di apposito verbale a firma del Responsabile del procedimento e di due dipendenti in qualità di testimoni.

Art. 6 – Modalità di effettuazione dei controlli

1. L'Ufficio competente potrà richiedere la collaborazione dell'interessato ai fini della verifica della documentazione necessaria al controllo in uno spirito di reciproca collaborazione; al fine di accelerare i tempi delle funzioni del controllo medesimo, rimanendo ovviamente esclusa dalla suddetta richiesta ogni documentazione già in possesso dell'Amministrazione Comunale.
2. L'Ufficio competente può, altresì, attivare i controlli secondo le modalità di legge, ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n. 554/2000, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti beneficiari di prestazione sociali agevolate, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero INPS, nonché i dati in possesso del catasto per le proprietà immobiliari.
3. Il Responsabile dei controlli attiva il processo di controllo della veridicità delle D.S.U. e, contestualmente, comunica agli interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e successivi modifiche.
4. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

Art. 7 – Errori sanabili e imprecisioni

1. Qualora nei controlli si rilevino errori e/o imprecisioni, ecc. che non costituiscono falsità, i soggetti interessati sono invitati dal responsabile del procedimento ad integrare o a rettificare le dichiarazioni entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

Art. 8 – False dichiarazioni o attestazioni

1. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il responsabile del procedimento adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
2. Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate da un soggetto all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del T.U. si devono applicare gli articoli del codice penale e delle leggi speciali in materia. La relativa denuncia all'autorità giudiziaria è sottoscritta dal Responsabile del procedimento così come

disposto dall'art. 331 del c.p.p. (che prevede il personale obbligo di denuncia per il pubblico ufficiale che rileva la violazione).

Art. 9 – Norme finali di rinvio

1. Per le procedure demandate al Comune da altri Enti si procederà secondo le istruzioni impartite dagli stessi di volta in volta.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 71 e seguenti del DPR 445/2000.
